

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 67

a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Ausili, Barbieri, Cardilli, Canafoglia,
Baiocchi, Luconi, Borroni, Assenti, Putzu

Riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche
e istituzione dell'Albo regionale ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce una disciplina organica finalizzata al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione dei mercati storici, di tradizione e di particolare pregio delle Marche, quali luoghi identitari, presidi sociali ed economici del territorio, nonché elementi strategici di attrazione turistica e promozione delle produzioni locali.

L'ordinamento regionale marchigiano riconosce il valore culturale, storico, commerciale e urbanistico dei mercati storici e tradizionali. Tuttavia, ad oggi, manca una disciplina organica che ne definisca i criteri di individuazione e classificazione, ne consenta la ricognizione mediante l'istituzione di uno specifico Albo regionale e preveda misure finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e promozione sotto il profilo turistico, commerciale e culturale.

La legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), individua tra le proprie finalità la tutela e la valorizzazione del patrimonio commerciale tradizionale. In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d), prevede la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d'arte, delle attività commerciali e artigianali di tradizione e degli esercizi di vicinato. La successiva lettera g) promuove, inoltre, la valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, l'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche, nonché la tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità. In attuazione di tali principi, la presente proposta di legge disciplina i mercati storici delle Marche, ne definisce i requisiti per il riconoscimento, ne promuove la ricognizione sul territorio regionale e istituisce l'Albo regionale dei mercati storici, quale strumento di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio commerciale, culturale e identitario della regione.

La presente proposta di legge si pone altresì in coerenza con le finalità della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), che all'articolo 22 promuove iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione delle imprese artigiane storiche. I mercati storici possono rappresentare, infatti, luoghi privilegiati per l'ubicazione delle botteghe artigiane storiche ai fini della commercializzazione dei prodotti dell'artigianato storico, artistico, tipico e tradizionale, contribuendo altresì a rafforzare l'attrattività turistica e culturale dei centri storici.

La presente proposta di legge si raccorda inoltre con la legge regionale 6 novembre 2023, n. 17 (Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.), riconoscendo nei mercati storici luoghi adeguati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.), nonché delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio.

La presente proposta di legge si inserisce altresì nel nuovo quadro nazionale delineato dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, che ha istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici di interesse storico-culturale.

In tale prospettiva, i mercati storici costituiscono contesti naturali e privilegiati nei quali trovano collocazione numerose attività storiche iscritte o iscrivibili all'Albo nazionale, configurandosi come luoghi di particolare valore identitario, economico e sociale. La valorizzazione dei mercati storici si integra pertanto con quella delle attività storiche, favorendo la conservazione del tessuto commerciale tradizionale, la rivitalizzazione dei centri storici e lo sviluppo di un'offerta turistica autentica e sostenibile.

Il censimento dei mercati storici delle Marche identificati attraverso un Albo e la loro valorizzazione è strumentale anche all'attuazione della proposta di legge regionale n. 64/26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi".

La valorizzazione dei mercati storici assume, infine, una particolare rilevanza quale strumento di sostegno al commercio di vicinato, soprattutto nei centri storici e nelle aree interne, dove le piccole attività commerciali sono maggiormente esposte alle difficoltà derivanti dall'aumento dei costi di gestione e dalla progressiva riduzione dei flussi commerciali. L'insediamento degli esercizi di vicinato all'interno dei mercati storici può contrastare la desertificazione commerciale, favorendo economie di scala attraverso la condivisione di spazi, servizi e costi comuni, quali locazione, utenze, sicurezza, promozione e iniziative di marketing territoriale, contribuendo così a migliorarne la sostenibilità economica, a rafforzarne la competitività e a garantirne la permanenza sul territorio.

L'iniziativa si inserisce in un quadro nazionale già avviato da altre Regioni, per il riconoscimento e la valorizzazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio.

I mercati storici, sia coperti sia all'aperto, rappresentano luoghi nei quali commercio, relazioni sociali, cultura e produzioni locali si intrecciano da generazioni. Essi costituiscono un patrimonio identitario delle comunità marchigiane e, al tempo stesso, una risorsa per il turismo culturale, enogastronomico e lento, sempre più orientato verso esperienze autentiche e di qualità.

La proposta di legge mira quindi a tutelare tali caratteristiche identitarie attraverso l'istituzione dell'Albo regionale dei mercati storici delle Marche, articolato in specifiche sezioni, prevedendo contestualmente strumenti di promozione, sostegno e valorizzazione.

In particolare, la proposta prevede:

- a) il riconoscimento dei mercati storici e di particolare pregio;
- b) l'istituzione dell'Albo regionale dei mercati storici delle Marche, articolato nelle sezioni dei mercati di interesse storico, dei mercati storici di tradizione e dei mercati di particolare pregio;
- c) le misure di tutela e salvaguardia;
- d) gli strumenti di valorizzazione e sostegno.

Sul sito istituzionale della Regione Marche "lets Marche.it" è già presente una sezione dedicata ai mercati pubblici storici coperti, nella quale vengono richiamate solo sei realtà regionali, alcune delle quali hanno perso la loro destinazione originaria: il Mercato delle Erbe di Ancona, il Chiostro Maggiore di San Francesco di Ascoli Piceno, il Mercato Coperto di Fabriano, il Mercato delle Erbe di Jesi, il Mercato delle Erbe di Macerata, il chiostro dell'ex convento San Domenico a Pesaro.

Tale presenza conferma l'interesse regionale verso questi luoghi, ma evidenzia al tempo stesso la necessità di una disciplina normativa organica che consenta il riconoscimento e la valorizzazione di tutte le realtà mercatali storiche presenti sul territorio marchigiano, comprese quelle all'aperto, situate nei piccoli comuni, nei borghi storici e nelle aree interne.

I mercati storici sono considerati mete di interesse per il turismo culturale ed enogastronomico e possono essere pienamente inseriti negli itinerari del turismo lento e sostenibile, offrendo esperienze autentiche legate alla cultura locale, ai prodotti tipici, alle tradizioni e alla socialità delle comunità. Le nuove forme di turismo privilegiano sempre più esperienze immersive e partecipative, nelle quali il visitatore ricerca autenticità, relazioni umane e contatto diretto con il territorio.

In questo contesto, i mercati storici rappresentano luoghi privilegiati del cosiddetto "Turismo Rigenerativo", capace di restituire valore alle comunità locali attraverso la promozione dell'economia territoriale, la tutela delle tradizioni e la valorizzazione dell'identità culturale marchigiana.

Il testo si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 riporta la finalità della legge.

L'articolo 2 riguarda l'oggetto.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche dei mercati storici.

L'articolo 4 istituisce l'Albo regionale dei mercati storici delle Marche.

L'articolo 5 rimanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri per il riconoscimento dei mercati storici, per l'istituzione dell'Albo regionale e per la definizione delle attività di valorizzazione.

L'articolo 6 definisce le funzioni dei Comuni.

L'articolo 7 riguarda l'istituzione del logo identificativo dei mercati storici.

L'articolo 8 riguarda la promozione della Rete regionale dei mercati storici delle Marche.

L'articolo 9 fornisce indicazioni su interventi di sostegno e contributi.

L'articolo 10 riguarda le disposizioni finanziarie.
L'articolo 11 contiene le disposizioni transitorie.
L'articolo 12 riguarda la clausola valutativa.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale) ☐

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐

- Non obbligatoria

• con indicazione dell'onere a regime ☐

• con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Finalità			Assenza oneri								
2	Oggetto			Assenza oneri								
3	Definizioni			Assenza oneri								
4	Albo regionale dei mercati storici delle Marche			Assenza oneri								
5	Requisiti e procedura			Invarianza								
6	Funzioni dei Comuni			Assenza oneri								
7	Logo identificativo dei mercati	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10			Una tantum				
8	Promozione della Rete regionale dei mercati storici delle Marche	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Legge di bilancio				
9	Interventi di sostegno e contributi	14	02		Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Nei limiti autorizzazione articolo 10	Legge di bilancio				
10	Disposizioni finanziarie	14	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Legge di bilancio				
11	Disposizione transitoria			Invarianza								
12	Clausola valutativa			Invarianza								
Totale					20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

Sotto il profilo economico-finanziario, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta presentano una differente natura contabile. Gli stessi si ripartiscono in spese correnti una tantum, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 per la progettazione e realizzazione del logo istituzionale, e in spese correnti a carattere continuativo e ricorrente. Queste ultime sono finalizzate alla produzione di materiale divulgativo e all'avvio di campagne informative (articolo 8), nonché all'erogazione dei contributi economici (articolo 9). Coerentemente con tale ripartizione, la quantificazione dei suddetti oneri è stata calibrata sulla spesa autorizzata e storicamente impiegata per analoghi interventi settoriali, come la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" e la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici".

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (-----)						
	- tabella D1 (-----)						
	- altro –spese di funzionamento (capitolo 2010110008 “SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
c)	totale copertura:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-

4) Modalità di attuazione

☒ L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	14
Programma	02
CNI o capitolo/i esistente/i	Capitolo di nuova istituzione denominato <i>"Fondo per il riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale"</i>

☐ L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

--

☒ Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Non ci sono oneri organizzativi aggiuntivi. Le attività previste dal provvedimento saranno assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia di fiere e mercati, il cui onere risulta già stanziato a carico del Bilancio di previsione 2026-2028; inoltre, tale personale opererà mediante l'utilizzo della strumentazione informatica già a disposizione della medesima struttura.

☐ E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

--

